



DELIBERA N. 177

10 aprile 2024

Oggetto

Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D. lgs. n. 36/2023 –
CUC Unione dei Comuni Nora e Bithia - Protocollo ANAC n. 30409/2024

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 aprile 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza.

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Viste

le note acquisite ai protocolli dell'Autorità con i nn. 30409 del 4 marzo 2024, 36753 del 19 marzo 2024 e 38130 del 22 marzo 2024, con le quali il RASA della CUC dell'Unione dei Comuni Nora e Bithia ha presentato istanza di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, d. lgs. n. 36/2023, rappresentando che la centrale di committenza per cui è stata chiesta l'iscrizione è localizzata nella provincia Sud Sardegna ed è stata istituita da poco tempo, al fine di espletare procedure di gara sia in favore dell'Unione dei Comuni, che dei singoli enti presenti all'interno dell'Unione stessa, soprattutto per quanto concerne le gare finanziate con fondi europei e PNRR.



Considerato

che l'ente richiedente ha poi manifestato l'esigenza di espletare diverse procedure di appalto di notevole rilevanza, sia nel settore Lavori che in quello dei Servizi e Forniture, ed ha chiesto pertanto all'Autorità di poter beneficiare della qualificazione con riserva di cui all'art. 63, comma 13, del Codice, anche per consentire alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessaria per il proseguo delle attività dell'Unione e per operare quale punto di riferimento per i cinque comuni convenzionati, allegando, a comprova di quanto dichiarato, la bozza di delibera di convenzionamento, la delibera assembleare di approvazione del servizio di committenza e gli atti di programmazione relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'annualità 2024.

Considerato

che, sulla base delle specifiche inserite in fase di predisposizione della domanda di qualificazione e di presentazione del modulo informatico di iscrizione con riserva, l'organizzazione della stazione appaltante si appalesa particolarmente valida e strutturata, posto che la stessa si compone di 12 dipendenti componenti la struttura organizzativa stabile, tutti con esperienza consolidata negli ambiti e nei settori di qualificazione, tra cui 5 dipendenti iscritto ad un albo o ordine professionale e altrettanti dipendenti con competenze adeguate in project management, oltre che di un soggetto con esperienza di almeno tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi, circostanza questa che legittimerebbe la CUC ad operare anche nel settore degli affidamenti di concessioni e PPP.

Considerato

altresì che l'idoneità ad espletare procedure di affidamento relative ad importi e settori di qualificazione risulta, nel caso di specie, comprovata dal punteggio astrattamente conseguibile in via ordinaria dalla stazione appaltante, estremamente prossimo al livello di qualificazione avanzato nel settore Lavori e ampiamente all'interno della soglia di qualificazione prevista per il conseguimento del livello base nel settore dei Servizi e delle Forniture.



Considerato

che sulla base di quanto rappresentato, l'accoglimento dell'istanza di qualificazione consentirebbe alla stazione appaltante di acquisire, nell'ambito dell'affidamento di procedure, capacità tecniche ed organizzative ulteriori rispetto a quelle già possedute nella struttura organizzativa e quelle utilizzabili con il punteggio di qualificazione astrattamente conseguibile, spendibili nell'espletamento delle ulteriori procedure complesse da espletare nel corso dell'anno (anche per importi superiori alle soglie europee di riferimento) in ragione degli atti di programmazione allegati.

Rilevato

che la qualificazione con riserva consentirebbe, infine, all'Unione richiedente di continuare ad operare come punto di riferimento per altri soggetti non qualificati, posto che, come desumibile dalle allegate delibere di approvazione degli atti di programmazione, i beni e servizi relativi ai citati programmi *"sono a carico dei comuni aderenti all'Unione, ognuno per la propria quota parte, la quale funge da Centrale di committenza al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche e al fine di perseguire gli obiettivi ottimali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa"* e che le altre centrali di committenza operanti nel territorio regionale non avrebbero potuto realisticamente *"assolvere alle esigenze di affidamento di tutti i comuni della Regione in tempi ragionevolmente compatibili con le scadenze imposte per la spendita dei finanziamenti assegnati"*.

Valutata

la riconducibilità del caso in esame alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per ottenere la qualificazione e di operare quale punto di riferimento per altri soggetti non qualificati.



il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'ente sopra indicato all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate al livello avanzato (L1, SF1), per la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Successivamente a tale data, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e la stazione appaltante dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, l'ente indicato dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 aprile 2024.

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente